

Deliberazione della Giunta Regionale 28 ottobre 2022, n. 15-5872

Legge 9 gennaio 1989, n. 13 “Disposizioni per favorire il superamento e l’eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati” artt. 9 e 10. Criteri per il riparto risorse statali ai Comuni nonche’ per la rendicontazione di contributi liquidati dai Comuni ai richiedenti fabbisogno 2022. Spesa euro 1.777.581,38 (cap.217752/ 2022).

A relazione dell'Assessore Caucino:

Premesso che:

l’articolo 9 della legge 9 gennaio 1989, n. 13 (Disposizioni per favorire il superamento e l’eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati), prevede l’erogazione di contributi a fondo perduto per la realizzazione di opere direttamente finalizzate al superamento e all’eliminazione delle barriere architettoniche in edifici già esistenti;

a tal fine il comma 2 dell’articolo 9 della medesima legge stabilisce i limiti per la definizione del contributo concedibile sulla base dei costi effettivamente sostenuti dai beneficiari..., mentre l’articolo 10 comma 1 istituisce un Fondo speciale presso il Ministero dei Lavori Pubblici (ora Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili) destinato a tali contributi.

l’art. 10 comma 4 della legge 13 prevede che, nell’ipotesi le risorse non siano sufficienti a coprire l’intero fabbisogno, le domande dei portatori di disabilità al 100% siano soddisfatte con precedenza sulle domande degli invalidi parziali, fermo restando che le domande non soddisfatte restino valide per gli anni successivi;

con circolare del Ministero dei Lavori Pubblici n. 1669/U.L. del 22 giugno 1989 sono state fornite indicazioni esplicative e attuative della legge, in particolare è stato disciplinato il procedimento per la concessione dei contributi (paragrafo 4);

per le prescrizioni tecniche necessarie a garantire l'accessibilità, l'adattabilità e la visitabilità degli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata e agevolata, occorre fare riferimento al decreto del Ministero dei Lavori Pubblici n. 236 del 14 giugno 1989.

Dato atto che dall’istruttoria del Settore politiche di Welfare Abitativo della Direzione regionale Sanità e Welfare risulta quanto segue :

il citato Settore Politiche di Welfare Abitativo ha provveduto a raccogliere il fabbisogno complessivo invalidi totali e parziali trasmesso dai comuni relativo all’annualità 2022, come da documentazione agli atti, così come previsto dall’art. 11, comma 4 della legge 13/1989, il quale ammonta complessivamente a euro 1.769.481,38;

sarebbe necessario quindi utilizzare le risorse statali pari a euro 1.863.271,73 ancora disponibili sul capitolo di spesa 217752 del bilancio di previsione finanziario 2022-2024 della Regione, annualità 2022, sufficienti a soddisfare il fabbisogno relativo agli invalidi totali e parziali trasmesso dai Comuni al Settore Politiche di Welfare Abitativo della Direzione regionale Sanità e Welfare relativo all’anno 2022, pari a euro 1.777.581,38;

la somma restante, pari a euro 85.690,35, potrà essere utilizzata per soddisfare il fabbisogno relativo alle successive annualità attraverso appositi provvedimenti deliberativi;

sarebbe opportuno quindi per il riparto delle risorse suddette confermare i criteri e gli indirizzi già approvati nella D.G.R. n. 13-694 del 17 dicembre 2019;

sarebbe altresì opportuno confermare la quota massima di contributo concedibile ai richiedenti, definita già dalla D.G.R. n. 25-10730 del 9 febbraio 2009, così come richiamata da ultimo dalla D.G.R. n. 7-4655 del 18 febbraio 2022, pari a euro 8.147,00.

Alla luce di quanto sopra esposto si ritiene pertanto:

- di utilizzare le risorse statali pari a euro 1.863.271,73, ancora disponibili sul bilancio di previsione finanziario 2022-2024 della Regione, annualità 2022, sufficienti a soddisfare il fabbisogno relativo agli invalidi totali e parziali trasmesso dai Comuni al Settore Politiche di Welfare Abitativo della Direzione regionale Sanità e Welfare relativo all'anno 2022, pari a euro 1.777.581,38;

- la somma restante, pari a euro 85.690,35, verrà utilizzata per soddisfare il fabbisogno relativo alle successive annualità attraverso appositi provvedimenti deliberativi;

- confermare i criteri e gli indirizzi contenuti nella D.G.R. n. 13-694 del 17 dicembre 2019 per il riparto delle risorse suddette;

- confermare la quota massima di contributo concedibile ai richiedenti, definita dalla D.G.R. n. 25-10730 del 9 febbraio 2009 così come da ultimo richiamata dalla D.G.R. n. 7-4655 del 18 febbraio 2022, pari a euro 8.147,00.

Dato atto che le risorse complessive pari a euro 1.777.581,38 trovano copertura sul capitolo di spesa 217752 del bilancio finanziario gestionale provvisorio 2022-2024, annualità 2022.

Vista la legge 9 gennaio 1989, n. 13 "Disposizioni per favorire il superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati" e la relativa circolare esplicativa del Ministero dei Lavori Pubblici n. 1669/U.L. del 22 giugno 1989;

visto il decreto ministeriale 14 giugno 1989, n. 236 "Prescrizioni tecniche necessarie a garantire l'accessibilità, l'adattabilità e la visitabilità degli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata e agevolata, ai fini del superamento e dell'eliminazione delle barriere architettoniche", pubblicato sul supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n.145 del 23 giugno 1989;

vista la legge regionale 29 aprile 2022, n. 6 "Bilancio di previsione finanziario 2022-2024".

Attestata la regolarità amministrativa del presente atto, ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 del 17/10/2016 come modificata dalla D.G.R. 1-3361 del 14 giugno 2021.

Tutto ciò premesso, la Giunta regionale, con voto unanime, espresso nelle forme di legge,

delibera

1. di destinare, ai sensi degli artt. 9 e 10 della legge 9 gennaio 1989, n. 13 "Disposizioni per favorire il superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati", le risorse statali pari a euro 1.863.271,73, disponibili sul bilancio di previsione finanziario 2022-

2024 della Regione, annualità 2022, per il soddisfacimento del fabbisogno relativo agli invalidi totali e parziali anno 2022 a pari a euro 1.777.581,38;

2. di stabilire che la somma restante, pari a euro 85.690,35, verrà utilizzata per soddisfare il fabbisogno relativo alle successive annualità attraverso appositi provvedimenti deliberativi;
3. di confermare i criteri e gli indirizzi contenuti nella D.G.R. n. 13-694 del 17 dicembre 2019 per il riparto delle risorse suddette;
4. di confermare la quota massima di contributo concedibile ai richiedenti, definita dalla D.G.R. n. 25-10730 del 9 febbraio 2009 così come richiamata da ultimo dalla DGR n. 7-4655 del 18 febbraio 2022, pari a euro 8.147,00;
5. di dare atto che le risorse complessive pari a euro 1.769.481,38 trovano copertura sul capitolo di spesa 217752 del bilancio finanziario gestionale 2022-2024, annualità 2022;
6. di demandare al Settore Politiche di Welfare Abitativo della direzione regionale Sanità e Welfare l'adozione dei provvedimenti attuativi della presente deliberazione.

Avverso la presente deliberazione è ammesso ricorso giurisdizionale avanti al T.A.R. entro il termine di 60 giorni dalla data di comunicazione o di piena conoscenza dell'atto, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla suddetta data, ovvero l'azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice Civile.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte, ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. n. 22/2010, nonché ai sensi dell'art. 26 comma 1, del D.Lgs n. 33/2013 nel sito istituzionale dell'Ente, nella sezione "Amministrazione Trasparente".

(omissis)